

fermata da giuramento — rinuncia a impugnare i contratti conchiusi a suo nome e per i quali, fatto maggiore, avrebbe potuto richiedere la restituzione in intero — dovesse avere per sua base un contratto legalmente riconosciuto o potesse aver valore anche per un negozio civilmente invalido. Bulgaro stava per la prima opinione; ma Martino propugnava la seconda, dichiarando che il giuramento aveva virtù di convalidare qualsiasi negozio giuridico, anche sprovveduto delle forme civili. L'imperatore Federico I accolse la decisione di Martino, ed emanò quella legge, nota sotto il nome di autentica *Sacramenta puberum* (1158), che tanta efficacia riconosceva al giuramento nella conclusione dei contratti, e che gli statuti italiani si adoprarono poi a limitare, in ciò che pareva favorire la dispersione dei patrimoni dei minorenni. Si ebbe così civilmente riconosciuto un modo di contrattare, che prendeva valore dal giuramento pronunciato dal promittente, senza riguardo alle forme con cui il consenso era manifestato e senza riguardo agli eventuali motivi di imperfetta capacità.

Senonchè il giuramento poteva apparire tuttora come una forma; nè i glossatori intesero mai di venir meno al principio, severamente fissato dalle fonti, che il patto nudo non potesse generare azione. Soltanto, essi incominciarono ad allargare il campo d'applicazione dei *pacta*, fondando ogni convenzione sulla base di un *ius naturale*, d'origine divina, concepito come parte integrante della codificazione giustiniana; e ai *pacta nuda* contrapposero la categoria dei *pacta vestita*, riservando a questi soltanto i pieni effetti civili, ma assegnando ai primi la virtù di dar vita ad un'obbligazione naturale. L'azione fu concessa soltanto ai patti vestiti, intendendosi che, nei casi determinati, anche il consenso puro potesse essere riguardato come una veste; ma la *fides pactorum* fondarono sul *ius naturale*, e del patto nudo fecero un negozio lecito, atto a determinare certi effetti